



FAQ



Ho un credito arretrato che risale al 2010 di cui ho chiesto e ottenuto la certificazione, avvalendomi della piattaforma elettronica. Devo fare una nuova richiesta all'Ente locale oppure devo solo aspettare il pagamento in base all'ordine cronologico?

In linea generale, il decreto-legge non prevede specifici adempimenti da parte delle imprese creditrici. L'unica possibilità prevista è quella di segnalare alla Pubblica Amministrazione debitrice il proprio credito per aver certezza di essere inseriti negli elenchi di crediti che le P.A devono predisporre entro il 15 settembre 2013. L'inserimento in questi elenchi corrisponde ad una certificazione del credito. La raccomandazione dell'Ance è però di inviare immediatamente una segnalazione, secondo il modello di lettera-tipo reso disponibile dall'Associazione. Nel caso oggetto di domanda, essendo già stata richiesta e ottenuta la certificazione, non è necessario presentare una nuova richiesta.



Il mio credito mi verrà liquidato con anche gli interessi finora maturati?

Il decreto-legge prevede che siano liquidati i crediti certi, liquidi ed esigibili, senza precisare che gli interessi sono compresi. Inoltre, la ricognizione dei debiti della Pubblica Amministrazione prevista dal decreto-legge, in vista del loro pagamento, comporta certificazione del credito ai sensi dell'art 9 del decreto-legge n°185/2008, quindi al netto degli interessi. In prima analisi, è quindi da ritenersi che il credito sarà liquidato senza il pagamento degli interessi.



Ho un credito che ho ceduto - con la formula pro-solvendo - a un istituto di credito. Vorrei sapere in quale ordine di priorità verrà liquidato questo arretrato.

Il credito ceduto pro-solvendo a una banca o ad un istituto finanziario rientra nella tipologia dei crediti "ordinari", come tutti i crediti non oggetto di cessione pro soluto. Il criterio di priorità con il quale verrà liquidato il credito è quindi quello dell'anzianità.



Ho un credito nei confronti di un ente locale di cui ho chiesto la certificazione attraverso la piattaforma elettronica, ma non ho ancora ricevuto la certificazione, ho pertanto chiesto l'intervento del commissario ad acta. In che modo questa procedura si incrocia con il pagamento del mio credito in base alle disposizioni del decreto approvato lo scorso 6 aprile dal Governo?

Le nuove norme varate dal Governo non distinguono i crediti già certificati ai sensi dell'articolo 9 del DL 185/2008 - tranne quelli ceduti pro soluto a banche e istituti finanziari- da quelli in corso di certificazione o da quelli ancora da certificare. L'unica condizione per accedere alle misure è quella di avere un credito maturato prima del 31 dicembre 2012. Nel caso oggetto di domanda, l'eventuale

conclusione della procedura di certificazione da parte del commissario ad acta darà la certezza all'impresa di essere inserita nell'elenco dei creditori della P.A. interessata



Per ricevere il pagamento di un sal scaduto da molti mesi è necessario iscriversi alla piattaforma elettronica della Consip?

Il decreto-legge per il pagamento dei debiti P.A. prevede adempimenti esclusivamente da parte della Pubblica Amministrazione, senza prevedere l'obbligo di presentare richieste da parte delle imprese. In questa fase, le imprese possono solo segnalare alla P.A. debitrice la presenza dei propri crediti al fine di essere inseriti nell'elenco dei creditori che l'amministrazione deve predisporre tra il 1° giugno ed il 15 settembre 2013. Per ricevere il pagamento di lavori per i quali i crediti sono maturati prima del 31 dicembre 2012, quindi, non è necessario iscriversi alla piattaforma elettronica Consip. Tale iscrizione si potrebbe invece rendere necessaria per chiedere alla P.A. di integrare l'elenco dei creditori, qualora il credito dell'impresa non fosse stato inserito nell'elenco che l'amministrazione deve predisporre.



Le norme sui pagamenti contenute nel DL 35/2013 si applicano anche ai pagamenti arretrati eseguiti nei confronti di committenti che sono società pubbliche controllate dalle regioni?

Le nuove norme sui pagamenti si applicano alle Amministrazioni dello Stato, alle Regioni, agli enti del Servizio Sanitario Nazionale e agli enti locali (Comuni e Province), con esclusione delle società da questi partecipate, anche al 100%. Queste società non sono direttamente interessate dalle misure approvate dal Governo ma possono tuttavia beneficiare indirettamente delle nuove norme, in particolare quelle che prevedono l'allenamento del Patto di stabilità interno di regioni e enti locali. Ad esempio, una società partecipata che attende da mesi il trasferimento, da parte dell'ente locale che la controlla, di fondi bloccati dal Patto di stabilità interno potrebbe ricevere questi fondi e, di conseguenza, poter pagare le imprese.



Quando saprò con certezza se e quando sarò pagato dall'amministrazione?

Il decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni comunichino alle imprese creditrici, entro la data del 30 giugno 2013, importo e data prevista di pagamento dei propri crediti. Tuttavia, non è ancora chiaro se la comunicazione riguarderà tutti i crediti o solo quelli che potranno essere pagati nell'ambito delle misure previste dal decreto.



Ho un credito maturato all'inizio del 2013 che non mi è ancora stato pagato. Possono beneficiare delle misure previste dal decreto?

Anche se le norme varate dal Governo interessano direttamente solo i crediti maturati prima del 31 dicembre 2012, i crediti più recenti potrebbero beneficiare di queste norme. E' il caso in particolare per i crediti maturati nei confronti di enti soggetti a Patto di stabilità interno che hanno cassa disponibile ma hanno bloccato i pagamenti per il raggiungimento dei limiti fissati dal Patto di stabilità interno. L'esclusione del Patto relativo all'anno 2013 di una parte dei -vecchi- crediti pagati dagli enti locali, anche quelli pagati prima dell'entrata in vigore del decreto, infatti, libera spazi finanziari che possono essere utilizzati per pagare crediti più recenti.